

1. Introduzione – Normativa di riferimento

Art. 2403 c.c. (Doveri del CS): *“Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento”.*

Art. 2409 bis (Revisione Legale): *“La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale.”*

Da quanto si evince dagli articoli del codice civile **non rientra tra i doveri del CS la revisione legale dei conti.**

Norma di Comportamento del Collegio Sindacale 7.1 *“al collegio la legge non affida gli accertamenti di natura contabile, demandati esclusivamente al soggetto incaricato della revisione legale. Il collegio sindacale, infatti, non ha alcun obbligo, neanche in via sostitutiva, di revisione del bilancio d’esercizio e del consolidato laddove l’incarico sia affidato ad un revisore o ad una società di revisione”.*

2. Norme di comportamento e doveri del collegio sindacale

La netta separazione dei compiti viene richiamata sia dalla **Norma 7.1** che **dall'art. 2429 c.c.**, definendo il tipo di attività cui il collegio è demandato: *“il collegio sindacale deve riferire all'assemblea dei soci sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri mediante una relazione”*.

Tra le varie valutazioni e osservazioni che il collegio ha il dovere di svolgere, richiamate sia dal Codice Civile (Art. 2403) che dalle Norme di comportamento, si delineano:

- Osservanza della legge e dello statuto (Norma 3.2)
- Rispetto dei principi di corretta amministrazione (Norma 3.3)
- Valutazione adeguatezza e funzionamento dell'assetto organizzativo e di controllo interno (Norme 3.5 e 3.6)
- Valutazione adeguatezza e funzionamento assetto amministrativo-contabile (Norma 3.7)
- Vigilanza sulla redazione del Bilancio d'esercizio (Norma 3.8)
- Redazione della relazione all'assemblea dei soci ex art. 2429 c.c. (Norma 7.1)

3. Pianificazione

“Documento: verbali e procedure del collegio sindacale” reso disponibile dal CNDCEC online”

Il soggetto incaricato della revisione legale, offre un importante riferimento esterno e indipendente, con particolare riguardo agli aspetti di attendibilità del sistema amministrativo-contabile.

Per tal motivo, nella pianificazione e successivo svolgimento delle attività di vigilanza (del collegio sindacale), si rende necessaria una chiara focalizzazione su quanto concerne lo scambio di informazioni e dati, periodico e tempestivo, con il revisore legale.

4. Scambio di informazioni

Centrale nella pianificazione e fulcro di ogni attività di vigilanza demandata al CS è lo scambio di informazioni.

Art. 2409 septies: *“Il collegio sindacale e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.”*

Dall'articolo si riscontrano due aspetti fondamentali, delineati anche nella **Norma 5.3** dei principi di comportamento del CS.

1. Termine **Scambio**. *“La differente natura delle funzioni svolte da tali soggetti fa sì che le informazioni che essi possiedono siano diverse.” (Norma 5.3)*
2. Termine **Tempestivamente**. È opportuno che il collegio sindacale incontri l'incaricato della revisione legale più volte nel corso dell'esercizio e scambi informazioni con quest'ultimo almeno in occasione delle fasi di avvio delle attività di revisione e di quelle conclusive di verifica del bilancio.

5. Verbale dell'incontro con il revisore o società di revisione

Lo scambio di informazioni è il fulcro principale per colmare il gap tra Revisore legale dei conti e Collegio sindacale.

Lo scambio può avvenire attraverso l'utilizzo di diversi mezzi di comunicazione; ciononostante, si rende necessario, ai fini del mantenimento di un dossier completo riguardante le attività svolte nel corso dell'esercizio, la verbalizzazione degli incontri e delle richieste effettuate al revisore.

Perciò, le richieste formulate e le relative risposte, anche se negative, andrebbero verbalizzate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale.

6. Giudizio sul bilancio Collegio Sindacale

La relazione di bilancio risulta critica e fondamentale, dato che racchiude il complesso di tutte le attività che il collegio sindacale **ha e avrebbe dovuto** svolgere per giungere ad un **giudizio corretto e veritiero**.

Infatti, se da una parte il collegio sindacale nella sua attività di vigilanza sul bilancio d'esercizio vigila sull'osservanza, da parte degli amministratori, delle disposizioni del codice civile relative al procedimento di formazione, controllo, approvazione e pubblicazione del bilancio di esercizio (**Norma 3.8**);

Dall'altra, qualora il collegio sindacale (...) può richiedere ulteriori chiarimenti e informazioni all'organo amministrativo ovvero all'incaricato della revisione legale e, nel caso in cui non siano forniti i chiarimenti richiesti ovvero le informazioni ricevute non siano sufficienti, il collegio manifesta le proprie osservazioni e proposte nella relazione presentata all'assemblea (**Norma 7.1**).

La relazione finale risulta quindi fondamentale per determinare la correttezza dei compiti svolti andando **a legare la responsabilità** del collegio al **giudizio emesso** e ai mezzi utilizzati per l'emissione di tale giudizio.

6. Giudizio sul bilancio Collegio Sindacale

La giurisprudenza almeno in un caso è intervenuta in materia con **la sentenza emessa dal Tribunale Civile di Genova**, sezione specializzata impresa, n. 88880/2017 R.G. del 3/10/2017, che riprende al suo interno anche la sentenza della Cassazione n. 24362 del 2013, secondo la quale, non sussiste alcuna responsabilità per colui che abbia ricoperto solo la carica di sindaco senza incarico di revisore legale, dato che ha adempiuto in maniera corretta ai suoi doveri asserendo un corretto giudizio *“sull'osservanza delle norme procedurali inerenti la formazione, il deposito e la pubblicazione del bilancio, non dovendo esprimere un giudizio sulla sua attendibilità e quindi eseguire procedure di controllo circa la verità delle poste esposte”*.

7. Relazione di revisione e giudizio sul bilancio

Con l'introduzione del **D. Lgs. n.39 del 27 gennaio 2010**, sono state profondamente differenziate le attività ed i ruoli di sindaco e revisore. In particolare, il Decreto Legislativo, delinea compiti, doveri e responsabilità del Revisore Legale (o della Società di Revisione legale).

Con riferimento ai compiti, l'art. 14 descrive *la necessità, tramite apposite relazioni, di un giudizio sul bilancio e sulla verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.*

L'art.14 riporta una dettagliata descrizione della relazione redatta dai revisori, tenendo in considerazione i principi di revisione internazionali (ISA Italia), tradotti ed interpretati sulla base della legislazione italiana vigente, richiamati nell'Art. 11.

8. Relazione unitaria del Collegio Sindacale

Nel caso in cui il Collegio Sindacale (o Sindaco Unico) sia incaricato anche della Revisione Legale dei conti viene emessa la Relazione Unitaria con una sezione dedicata alla Revisione ed una sezione dedicata all'Attività di vigilanza (Documento CNDEC del 11.3.2025).

9. Responsabilità dei sindaci e dei revisori

Art. 2407 c.c.: *“Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata da collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso.”*

Art. 15 D.Lgs. 39/2010: *“I revisori legali e le società di revisione rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della Società che ha conferito l'incarico di revisione legale dei conti, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento dei loro doveri”*

9. Responsabilità dei sindaci e dei revisori

La limitazione alla responsabilità solidale con gli amministratori vale anche per i sindaci revisori, ma non per i revisori.

La Commissione Giustizia del Senato ha impegnato il Governo a valutare l'estensione delle limitazioni di responsabilità.

10. Codice della Crisi d'Impresa – Responsabilità di Sindaci e Revisori

«L'organo di controllo societario e il soggetto incaricato della revisione legale, nell'esercizio delle rispettive funzioni, segnalano, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17.» [art. 25-octies del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (modificato dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136): Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza]